

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 35

Adunanza 24 settembre 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLAR PEROSA - OTTAVA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 652 – 36096/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e ALBERTO AVETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Villar Perosa:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., redatto dalla Comunità Montana per la sub area della Media Val Chisone e approvato con D.G.R. n. 76-05272 del 20/05/1986 e successivamente modificato con due Varianti strutturali, di cui l'ultima approvata con Deliberazione G.R. n. 8-24085 del 10/03/1998;
- il Consiglio della Comunità Montana ha adottato il Documento Programmatico per la Variante di adeguamento al P.A.I. con Deliberazione n. 18 del 17/05/2010;
- ha approvato sette Varianti parziali al P.R.G.I. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., rispettivamente con D.C.C. n. 43 del 17/11/1997, n. 43 del 29/09/1999, n. 18 del 25/06/2003, n. 28 del 30/06/2004, n. 8 del 25/03/2005, n. 8 del 25/03/2009 e n. 30 del 28/09/2011;
 - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 07/08/2013, il Progetto Preliminare dell'ottava Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia in data 14/08/2013 (pervenuto il 22/08/2013), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato art. 17;

(Prat. n. 056/2013)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.012 abitanti nel 1971, 4.237 abitanti nel 1981, 4.241 abitanti nel 1991, 4.165 abitanti nel 2001 e 4.149 nel 2011, dati che registrano, dopo un lieve incremento nel periodo 1971-91, un trend in flessione nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.142 ettari di montagna. La conformazione fisicomorfologica evidenzia 112 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 10% del territorio comunale), 308 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 722 ettari con pendenze superiori al 25%. E' altresì interessato su una superficie di 845 ettari da "Aree boscate" (pari al 74% del territorio comunale);
- è compreso nell'Ambito 18 di approfondimento sovracomunale della "Val Chisone", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- sistema produttivo: è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di livello 2;
 - è individuato dal PTC2 come "*Centro Storico di tipo C, di media rilevanza*";
- fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla S.S. n. 23 (ora di competenza regionale nel tratto compreso tra Torino e il Colle del Sestriere), dalle S. P. n. 166 della Val Chisone e n. 168 di San Germano Chisone;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Chisone, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è attraversato, inoltre, dalle acque pubbliche del Rio Gran Comba, della Comba di Roggia e del Risagliardo;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia la presenza di 62 ettari circa del territorio comunale interessati da frane quiescenti areali;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 3 dalla D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela paesaggistica e ambientale:
 - è interessato da fasce perfluviali (56 ettari) e da corridoi di connessione ecologica (37 ettari);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16/2013 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- Zona "*ZS17 Proprietà Agnelli*":
 - conferma del valore storico-artistico e paesaggistico dell'intera area di mq 239.000, comprendente la *Villa Agnelli* e le *Cascine Filatura e Manageria*;
 - tutti gli interventi sulla *Villa Agnelli* sono consentiti previo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;
 - sono ammessi interventi edilizi al servizio dell'attività agricola all'interno della *Cascina Manageria*, nel rispetto di puntuali prescrizioni (localizzazione, quota di imposta delle coperture, distanze tra edifici, utilizzo di materiali congruenti e corretto inserimento tipologico ed ambientale delle nuove costruzioni);
 - gli interventi previsti nell'intero ambito, ad eccezione della *Villa Agnelli*, sono ammessi

previo parere vincolante ai sensi del 7° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 s.m.i.;

L'elaborato di Variante comprende:

- la dimostrazione del rispetto dei limiti di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i.;
- la relazione di compatibilità acustica, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;

L'Atto deliberativo d'adozione verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17 L.R. 56/77 come modificato dalla recente L.R. 3/2013, riporta l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e verifica la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, così come previsto dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione di adozione della Variante "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale*" mentre non contiene il "*prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga*";

dato altresì atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. di adozione della Variante non contiene la

puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 del citato articolo 17;

richiamato il comma 3 dell'art. 89 "*Disposizioni transitorie*" della L.R. n. 3/2013, ai sensi del quale "*I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge [12.04.2013], possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17...della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....E' fatta salva la facoltà del Comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli...17... della L.R. 56/1977, come sostituiti dalla presente Legge*";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e dalla L.R. 13 agosto 2013, n. 17;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05/10/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 16/09/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., che il Progetto Preliminare dell'ottava Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Villar Perosa, adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 07/08/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Villar Perosa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta